



*Comune di Lendinara*  
*Comando Polizia Locale*



AVIS COMUNALE  
" GINO FAVARO "  
LENDINARA

**Le norme del Codice della Strada modificate  
dalla Legge n.120 del 29.07.2010**

(GAZZETTA UFFICIALE N. 175 DEL 29.07.2010 – SUPPL. ORD. N. 171)

Norme di interesse generale

## Premessa

In data 29.07.2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.175 la Legge n.120 del 29.07.2010 intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, che ha provveduto ad introdurre numerose modifiche al Codice della Strada.

Alcune di tali modifiche sono entrate in vigore immediatamente a partire dal 30.07.2010 (giorno successivo alla pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale), stante la loro rilevanza per la sicurezza in materia di circolazione stradale e precisamente quelle che hanno modificato gli **artt. 97 – 172 – 173 – 186 – 187 – 219 – 219 bis** del Cds ed introdotto un nuovo articolo il **186-bis** intitolato: **Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.**

Altre ancora sono entrate in vigore dal 13.08.2010 seguendo la regola generale che fissa l'entrata in vigore delle leggi dal quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Altre norme della Legge n.120 del 29.07.2010 prevedono tempi maggiori per la loro entrata in vigore o comunque necessitano della pubblicazione di decreti ministeriali attuativi.

Tale guida non volendo essere esaustiva di tutte le norme modificate cercherà di trattare quelle più importanti già efficaci o comunque di utilità generale all'utente della strada in considerazione della loro importanza.

## Ciclomotori e minicar



L'Art.52 del Cds contiene la definizione di ciclomotore:

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm<sup>3</sup>, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.



Occorre quindi tenere presente che elementi imprescindibili per qualificare un veicolo come ciclomotore è la cilindrata del motore che non può superare i 50 cm<sup>3</sup> e che non possono superare i 45 km/h altrimenti il veicolo ricade nella categoria dei motoveicoli con le conseguenze per quanto riguarda la necessità di patente, targa ecc.

Per quanto riguarda i ciclomotori l'art.14 della Legge n.120/2010 ha previsto un generale inasprimento delle sanzioni per chi effettua modifiche sui ciclomotori che consentono agli stessi di superare il limite di velocità di 45 km/h (come previsto dall'art.52 del Cds), nonché per coloro che vendono tali veicoli. Si tratta dell'Art.97 c.5 del Cds intitolato Circolazione dei ciclomotori - **Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Alla sanzione da euro 779,00 a euro 3.119,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.**

Inoltre sono state aumentate le sanzioni per chi circola con ciclomotori che hanno subito modifiche tali da non rispettare più le prescrizioni o le caratteristiche previste dall'art.52 o nel certificato di circolazione o che comunque superino la velocità di 45

km/h. (Art.97 c.6 del Cds - **Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.**)

Anche circolare con la targa i cui dati non siano chiaramente visibili ha visto un aumento della sanzione prevista, è il caso spesso di quei ciclomotori in cui la targa risulta fortemente inclinata verso l'alto. (Art.97 comma 10. **Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.**)

L'art.28 c.1 della L. 120/2010 ha di fatto stabilito che a partire dal 12.10.2010 i caschi DGM cosiddetti caschi a "scodella" (foto 1, e recanti l'etichetta di foto 2) non saranno più ammessi per la circolazione con i ciclomotori e dovranno essere sostituiti con quelli recanti il marchio di omologazione europeo.(vedi esempio di etichetta foto 3). Nel caso si continuasse a circolare con tali caschi oltre a termine indicato sopra si applicheranno le sanzioni previste dall'art.171 c.2 e 3 **(2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 299,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (Punti da decurtare 5)**

3. **Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.)**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



L'art. 28 c.3 della L. 120/2010, modificando l'articolo 172 C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar categoria L6e) l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli, dotati sin dall'origine di cinture di sicurezza secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002.



**Art.172 c.10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 299,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (Punti da decurtare 5)**

L'art. 29 c.1 della L.120/2010, che interviene sull'articolo 173 C.d.S., ha esteso l'obbligo anche ai titolari del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (cosiddetto "Patentino"), qualora in sede di rilascio o rinnovo del certificato stesso, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, di farne uso durante la guida, estendendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.

## Guida in stato di ebbrezza e assunzione di bevande alcoliche



Novità assoluta introdotta dall'art. 33 c.2 della L. 120/2010 è l'introduzione di un nuovo articolo nel Cds (art.186-bis) che punisce la guida dopo aver assunto bevande alcoliche e riguarda alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d'incidente. Il c.1 dell'art.33 ha modificato l'art.186 Cds.

Per quanto riguarda l'art.186 è stata depenalizzata la fattispecie relativa alla fascia del valore del tasso alcolemico sup. 0,5 g/l e non sup. 0,8 g/l che ora viene punita con una

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 2000,00, oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. (Punti da decurtare 10)

L'art.186-bis introdotto vieta l'assunzione di bevande alcoliche quando ci si mette alla guida di un veicolo per le seguenti categorie di persone:

- 1) **conducenti che non abbiano compiuto gli anni 21;**
- 2) **i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;**

- 3) **i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (servizio di noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto di persone);**
- 4) **i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose, trasporto di cose in servizio di piazza);**
- 5) **tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;**
- 6) **conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.**

**I conducenti di cui sopra che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (Punti da decurtare 5)**

Il comma 3 dell'art.186-bis prevede per i conducenti del comma 1 delle aggravanti nel caso il tasso alcolemico ricada nelle fasce previste dal c.2 dell'art.186 del Cds.

Altra norma importante introdotta dall'art.186-bis c.7 riguarda i conducenti minorenni:

**7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età». Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la**

**patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età'.**

La legge n.120/2010 ha anche modificato l'art.187 del Cds relativo all'uso delle sostanze stupefacenti durante la guida aggravando le sanzioni ivi prima previste.

## VELOCIPEDI E PEDONI



Il comma 5 dell'art.28 della Legge 120/2010 ha inserito il comma 9-bis all'art.182 del Cds che ha previsto l'uso per i conducenti dei velocipedi di bretelle e giubbetti retroriflettenti durante le ore notturne fuori dai centri abitati e nelle gallerie.



Bretelle ad alta visibilità



Gilet ad alta visibilità

**Art.182 c.9-bis Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.**

Non usare tali dispositivi a partire dal 12.10.2010 comporterà una sanzione da Euro 23,00 ad Euro 92,00.



L'Art.34 della Legge 120/2010 ha modificato l'art.191 c.1 in materia di precedenza sugli attraversamenti pedonali:

**Art.191 c.1.  
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti**

**pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.**

La violazione della predetta norma comporterà una sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 599,00. (Punti da decurtare 8).



Occorre ricordare che nella Legge n.120/2010 non è stato introdotto, per i bambini, l'obbligo di indossare il casco per circolare sulle biciclette, sebbene alcuni media abbiano riportato la notizia della norma come entrata in vigore.



Lo stesso dicasi per gli adattatori realizzati per il trasporto di bambini sui motocicli per i quali, si ribadisce, che nel Codice della Strada non esiste un tale obbligo in quanto la Legge 120/2010 non contiene alcuna modifica in tale senso.

Occorre ricordare che l'art. 43 c.2 lett.B) della Legge 29/07/2010, n. 120 ha abrogato il comma 2 dell'art.219-bis eliminando le sanzioni a carico della patente di conducenti di veicoli per i quali la stessa non è richiesta, nel caso di commissione di violazioni che prevedevano la sospensione, il ritiro e la revoca della patente.